

PRETURA MILANO (decr. i.a.p.)
26 MARZO 1986

ESTENSORE: SFORZA
PARTI: VANONI E ALTRI
(Avv. Bernardini De Pace)
RIZZOLI S.P.A.
(Avv. Pulitanò, Andreoli)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Riservatezza •
Diffusione di notizie personali e
riservate • Pregiudizio •
Sussistenza • Rimedio •
Inibitoria alla diffusione e
sequestro delle matrici di
stampa.**

La diffusione di notizie di carattere personale e riservato su personaggi notori è priva dell'interesse pubblico e comporta pregiudizio alla loro vita privata e di relazione, di talché va disposta inaudita altera parte l'inibitoria alla diffusione delle notizie medesime e il sequestro cautelare delle matrici di stampa.

Il Pretore letto il ricorso e vista la documentazione allegata, rilevato che l'inserto settimanale della rivista Novella 2000 denominato « Le mappe di Novella 2000 » « L'Acchiappa Vip » contiene notizie di carattere personale e riservato sulla vita privata di personaggi del mondo artistico, fra i quali i ricorrenti, rilevato che tali notizie nulla hanno a che vedere con le figure notorie dei personaggi stessi e con la loro immagine pubblica e comportano un pericolo per la vita privata di queste persone, nonché per la loro vita di relazione in quanto sono rese pubbliche circostanze e fatti minuziosamente descritti che consentono a chiunque di entrare in contatto con i ricorrenti e di interferire nella loro vita privata, per tali motivi ordina alla S.p.A. Rizzoli Editore, nonché al direttore responsabile Federico Andreoli di

cessare dalla pubblicazione e dalla messa in circolazione dell'inserto allegato al n. 13 della rivista Novella 2000 del 1° aprile 1986 e dispone il sequestro cautelare delle matrici di stampa con le quali il predetto inserto viene realizzato. Tali matrici dovranno essere poste in custodia sigillate a cura dell'ufficiale giudiziario procedente e custodite nei locali stessi della casa editrice. Fissa per l'udienza in discussione, l'udienza del 4 aprile 1986 h. 11 e concede termine per la notifica del ricorso e del decreto fino al 29 marzo 1986.

PRETURA MILANO (ordinanza)
27 MAGGIO 1986

ESTENSORE: SFORZA
PARTI: VANONI E ALTRI
(Avv. Bernardini De Pace)
RIZZOLI S.P.A.
(Avv. Pulitanò, Andreoli)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Riservatezza •
Persone notorie • Diffusione di
notizie di pubblico dominio •
Liceità • Riunione di notizie
precedentemente sparse •
Irrilevanza.**

Non lede la riservatezza di persone notorie la diffusione in un unico contesto di notizie attinenti alla sfera personale di pubblico dominio, e precedentemente rese note in forma sparsa.

Con ricorso in data 24 marzo 1986, alcune note personalità dello spettacolo denunciavano a questo Pretore che la rivista *Novella 2000*, settimanale edito dalla S.p.A. Rizzoli, allegava al n. 13 del 1° aprile 1986 un inserto costituito dalla cartina topografica di Milano e, in calce, notizie di carattere personale sui singoli artisti contenente gli indirizzi dei medesimi, le località normalmente frequentate, in modo da rendere estremamente facile a chiunque, anche ai male intenzionati, di ricercare gli artisti ricorrenti e compiere, volendolo, atti di disturbo e comunque di interferenza nella loro vita privata. Tale inserto, poi, si denominava « Acchiappa vip », quasi sollecitasse il pubblico a raggiungere gli artisti nei luoghi più riservati, e scoperti dai giornalisti della rivista dopo lunghe ed accurate indagini. Il Pretore riteneva di accogliere il ricorso con decreto *inaudita altera parte* sulla base della considerazione, largamente condivisa dalla giurisprudenza in merito alla riservatezza, che, seppur la notorietà dei soggetti comportava necessariamente una limitazione della loro sfera privata, tale limitazione non poteva spingersi sino al punto di escluderla del tutto, risultato che si sarebbe ottenuto, qualora si negasse il diritto di tenere nascosti la propria abitazione, il numero telefonico segreto, i luoghi strettamente inerenti ai comportamenti più personali e familiari. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio: in seguito del processo si costituiva la S.p.A. Rizzoli e intervenivano altri artisti lamentando la stessa lesione.

Occorre subito dire, che, nella specie, appare proponibile astrattamente il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. anche se la pubblicazione sia già avvenuta e le copie del settimanale siano state distribuite alle edicole. Il pericolo, infatti, deve essere ravvisato nella stessa possibilità di impedire che ulteriore diffusione la rivista possa avere nel futuro, sia come invio agli abbonati, sia come distribuzione di copie arretrate, sia in genere come ripetibilità della pubblicazione, per la quale le assicurazioni date in corso di processo non valgono a garantire nella maniera più assoluta che il fatto non abbia a verificarsi.

Nel merito tuttavia, gli elementi offerti nel giudizio della S.p.A. Rizzoli

portano a riconsiderare l'opportunità di mantenere il provvedimento nella sua estensione originaria. È risultato, infatti, che la maggior parte delle notizie che apparivano frutto di un lavoro accurato di ricerca da parte di giornalisti-investigatori sono in realtà di pubblico dominio da tempo, perché già apparse su pubblicazioni analoghe, senza che nulla gli interessati avessero da obiettare, ed anzi alcune notizie erano addirittura state fornite dagli artisti stessi nel corso di interviste. Ora, appare del tutto evidente che in tale situazione, nulla di più hanno fatto i giornalisti di *Novella 2000* se non mettere assieme in un unico inserto dette notizie e presentarle accompagnate da espressioni e mappe tali da farle apparire come il risultato di ricerche personali, onde suscitare l'attenzione dei lettori. Nella realtà, invece, nella maggior parte dei casi si tratta della riunione in unica veste grafica di informazioni già esistenti e note, mentre la presenza della piantina di Milano non è certo uno strumento di difficile reperibilità sul mercato. Va anche aggiunto che notizie particolari, su parrucchieri e ristoranti frequentati, appaiono del tutto generiche, inidonee a costituire un serio pericolo che gli artisti siano effettivamente raggiunti in detti luoghi, non essendo stati forniti orari precisi, giorni, e altre indicazioni che possano essere sfruttate da chi intendesse porre in atto la ricerca. Tali considerazioni valgono indubbiamente per Ornella Vanoni, Adriano Celentano, Loredana Berté, Roberto Vecchioni, Marcella Bella, nessuna notizia si rinviene nella mappa su Claudia Moroni, Caterina Caselli (per la quale vedasi l'indirizzo riportato su *Novella* del 1971, nonché su Sorrisi e Canzoni), Lauro Masiero (doc. 21). Alcuni di questi indirizzi risultano poi essere errati, come emerge dalle dichiarazioni a verbale del 9 maggio 1986, dal quale si evince che, per quanto riguarda, ad esempio, Roberto Vecchioni, lo stesso ha fornito il proprio indirizzo durante una intervista al *Corriere* del 23 marzo 1986. Tutti costoro, pertanto, non possono in alcun modo considerarsi lesi dalla pubblicazione di *Novella 2000* a causa del fatto che le notizie sugli indirizzi (i quali rappresentano evidentemente la fonte di maggior preoccupazione) erano già presenti sulla stampa e no-

te da tempo, in parte addirittura fornite dagli stessi interessati. La produzione della resistente non solo dunque è assai rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, ma decisiva ai fini della revoca del decreto emesso da questo Pretore il 26 marzo 1986.

Il ricorso merita invece accoglimento per quanto riguarda la posizione di Andrea Brambilla (Zuzzurro), il cui indirizzo non ha avuto in precedenza alcuna diffusione tra il pubblico.

P.Q.M. — Revoca il decreto emesso in data 26 marzo 1986; respinge il ricorso salvo che per Andrea Brambilla (Zuzzurro), confermando, per costui, il divieto di diffondere ulteriormente notizie che lo riguardano come si leggono sull'inserto in esame. Dispone la revoca del sequestro della matrice di stampa utilizzata per l'inserto. Concede giorni 90 per l'inizio della causa di merito.

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
15 LUGLIO 1986

ESTENSORE: BONACCORSI
PARTI: CARDINALE E ALTRI
(Avv. Massari)
RIZZOLI S.P.A.
(Avv. Ferrari, D'Amelio)

**Provvedimenti d'urgenza •
Competenza territoriale •
Pluralità di luoghi dell'evento
pregiudizievole • Criterio di
determinazione • Luogo ove
risiede il soggetto passivo del
comportamento pregiudizievole.**

Nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. la determinazione della competenza territoriale va individuata in base al luogo di produzione reale o potenziale del pregiudizio denunciato. In caso di pluralità di eventi si ha riguardo al luogo ove si trova il soggetto passivo del comportamento denunciato.

**Provvedimenti d'urgenza •
Funzione meramente
dichiarativa • Ammissibilità.**

I fini meramente dichiarativi non sono incompatibili con la funzione cautelare dei provvedimenti d'urgenza qualora costituiscano l'unico mezzo per ovviare ad un pregiudizio irreparabile determinato da chi contesta il diritto del richiedente il provvedimento.

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Riservatezza •
Persona notoria • Rinuncia
implicita al diritto • Esclusione.**

Anche le persone che abbiano acquistato un grado di notorietà conservano integro il diritto alla propria immagine e alla riservatezza e possono sempre farlo valere limitatamente e relativamente a quella sfera di interessi e di attività personali estranei al soddisfacimento di un pubblico interesse all'informazione e ai motivi, fatti e avvenimenti che hanno determinato la notorietà.

**Persona fisica • Diritti alla
personalità • Riservatezza •
Notizie in parte note • Modalità
della presentazione • Finalità
della diffusione • Rilevanza •
Illiceità.**

Viola la riservatezza di persone pur notorie la diffusione di notizie in parte note quando, per l'enfasi della presentazione e la integrazione con riferimenti attuali, essa sia rivolta a consentire ad estranei interferenze nella loro vita privata e attentati alla tranquillità.

Rileva in fatto. — Con ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. in data 22 marzo 1986, Claudia Cardinale, Maurizio Costanzo, Diletta D'Andrea Gassman, Eleonora Giorgi, Pippo Baudo, Domenico Modugno, Catherine Spaak, Giulietta Masina, Federico Fellini, Giuliano Gemma e Monica Vitti esponevano che sul numero 12 della rivista *Novella 2000* (settimanale edito dalla Rizzoli Editore S.p.A.), datato 25 marzo 1986 e già in edicola, era contenuta, in inserto, con caratteristiche grafiche, tipografiche, di dimensioni diverse rispetto a quelle del settimanale, una mappa di Roma, sulla quale apparivano disseminati tondini in fondo nero nei quali campeggiavano numeri in giallo. Nella striscia di base alla mappa (presentata come « L'Acchiappa Vip ») ad ognuno di tali numeri corrispondeva un nome. Tra di essi figuravano quelli dei ricorrenti e loro familiari. I nomi erano seguiti dall'indicazione dei relativi indirizzi personali e da una breve — ma analitica e dettagliatissima — indicazione delle abitudini degli interessati, del seguente tenore: « esce da casa alla 8,15 per portare la figlia a scuola ... è spesso nel parco ... esce dopo mezzanotte ... la potete vedere di buon'ora ... si camuffa con occhiali e foulard ... appostandosi sui tetti delle case vicine la si può vedere ... di solito rientra a casa molto tardi ... lascia spesso la casa ... potete scoprirla mentre cura i suoi fiori ... » e così via.

Deducevano i ricorrenti che l'inserto così concepito, era stato realizzato — illegittimamente *ex art.* 615-*bis* cod. pen. — con grave violazione dei diritti più riservati della personalità in ogni loro prospettiva così come previsti dall'art. 2 della Costituzione, come disciplinati dall'art. 7 ss. cod. civ. e per quanto possa occorrere dall'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dal relativo protocollo addizionale (*G.U.* n. 221 del 24 settembre 1955, legge 4 agosto 1955).

Aggiungevano che la contestata pubblicazione non poteva trovare giustificazione nella notorietà dei personaggi perché le aggressioni alla *privacy* odiose e subdole, con essa perpetrate concretavano un danno, attuale e potenziale, gravissimo ed irreparabile, nella sfera pri-

vatissima dei ricorrenti, e ciò in contrasto con l'orientamento legislativo e giurisprudenziale, nazionale ed internazionale, improntato alla più rigorosa tutela della riservatezza.

Chiedevano, pertanto, allo scopo di limitare il grave pregiudizio, imminente ed irreparabile, derivante dalla ulteriore circolazione della mappa, che l'adito Pretore volesse inibire, con decreto *inaudita altera parte*, alla Rizzoli Editore S.p.A., la ulteriore riproduzione della mappa « L'Acchiappa Vip - Roma » e la sua ulteriore diffusione, disponendo inoltre il sequestro di tutto il materiale predisposto per la realizzazione della stessa, con ogni altro provvedimento idoneo ad evitare il protrarsi della grave violazione denunciata.

Il Pretore, con provvedimento immediato in pari data, ritenuta *prima facie* la fondatezza delle doglianze proposte, inibiva, in via provvisoria, alla Rizzoli Editore S.p.A. e al distributore, l'ulteriore riproduzione e diffusione della mappa, allegata al n. 12 del 25 marzo 1986 dell'indicato periodico « *Novella 2000* ».

Intervenivano successivamente nel giudizio Carlo Verdone, Luciano De Crescenzo, Mino Damato, Nino Manfredi, Lina Wertmüller e Carla Gravina, nonché con separato atto, Gina Lollobrigida, lamentando la stessa lesione e facendo proprie le richieste dei ricorrenti.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, venivano interrogati liberamente sui fatti di causa i ricorrenti e gli intervenuti comparsi di persona, i quali lamentavano di aver subito, dal momento della diffusione della mappa, molestie di ogni tipo e genere, con turbativa della propria vita privata e familiare, esponendo, ciascuno, particolari episodi di tali asserite molestie.

La Soc. Rizzoli Editore S.p.A., costituitasi in giudizio, eccepeva la incompetenza territoriale del Pretore di Roma ad emettere il richiesto provvedimento di urgenza, essendo competente il Pretore di Milano, nel cui mandamento aveva avuto inizio la diffusione di *Novella 2000*, n. 12. Deduceva inoltre la inammissibilità del provvedimento di urgenza per difetto del requisito della imminenza del pregiudizio, dovendo escludersi la ristampa e l'ulteriore distribuzione della mappa in questione.

Contestava, infine, la fondatezza del ricorso, mancando ogni violazione della riservatezza in relazione alle notizie pubblicate, che non avevano carattere riservato con riguardo alla notorietà dei ricorrenti ed alla divulgazione che la loro vita privata aveva già avuto ad opera degli stessi, mediante interviste o in altro modo. La società resistente concludeva, pertanto, chiedendo che il Pretore dichiarasse la propria incompetenza territoriale e, in subordine, provvedesse alla revoca del provvedimento immediato già emesso, per difetto delle condizioni di ammissibilità dello stesso.

Successivamente, venivano depositati dalle parti numerosi documenti; la difesa della resistente depositava, altresì gli « impianti fotografici » per la riproduzione della mappa di Roma, che la Rizzoli si era impegnata a distruggere.

Infine, dopo discussione orale, il Pretore si riservava di decidere, consentendo alle parti il deposito successivo di note e documenti.

OSSERVA IN DIRITTO. — A) *Sulla competenza territoriale.* Il Giudicante non ha che da richiamarsi al consolidato indirizzo giurisprudenziale seguito da questa Pretura, secondo cui l'elemento indicativo agli effetti della determinazione della competenza territoriale va individuato nel pregiudizio e, cioè, nel temuto effetto dannoso consequenziale dell'attività denunciata, pregiudizio che può essere in atto o solo potenziale e, per esso, quindi, nel luogo della sua produzione reale o potenziale, che va determinato essenzialmente, in caso di pluralità di eventi, con riferimento al luogo ove si trova il soggetto passivo del comportamento denunciato come pregiudizievole (fra le tante, Pret. Roma 25 novembre 1976, in *Foro it.*, 1977, I, 742; da ultimo, Pret. Roma 30 luglio 1985, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, 155).

Siccome i ricorrenti risiedono a Roma, bene è radicata la competenza di questo Giudice, tanto più che trattasi, nella specie, della diffusione di un oggetto-regalo (inserto giornalistico) caratterizzato dalla collocazione territoriale in Roma e idoneo a provocare pregiudizio esclusivamente in questa città.

B) *Sulla imminenza del pregiudizio.* La difesa della resistente opina che il pe-

ricolo imminente dedotto *ex adverso* sia insussistente e comunque sia del tutto cessato e non vi sia quindi l'esigenza di assicurare gli effetti della futura decisione sul merito, in considerazione dell'avvenuta destinazione al macero di tutte le rese del n. 12/86 di Novella 2000 e della inservibilità degli impianti fotografici della mappa di Roma.

Sul problema della non attualità del pregiudizio in sede di pronuncia della ordinanza diretta alla revoca, modifica o conferma del decreto emesso *inaudita altera parte*, è da rilevare, in relazione dell'eccezione come sopra sollevata da parte resistente, che non può parlarsi di cessazione della materia del contendere allorché, in mancanza di atti univoci diretti alla chiusura concordata della lite, non risulta più attuale la minaccia di pregiudizio irreparabile, dovendo tutt'al più configurarsi una carenza sopravvenuta di interesse ad agire qualora, nel corso di un giudizio di conferma, revoca o modifica di decreto *ex art.* 700 cod. proc. civ., alla rinuncia (esplicita, sicura ed attendibile) a compiere atti lesivi ulteriori, operata dal resistente, non segua alcun atto di composizione della lite (Pret. Roma 10 aprile 1980, in *Giust. civ.*, 1981, I, 230, citata anche dalla difesa della resistente).

Ma, nella specie, sopravvive l'interesse all'azione da parte dei ricorrenti (ed intervenuti), non potendosi escludere la reiterazione della condotta lesiva, in relazione anche al comportamento tenuto dalla resistente subito dopo l'emissione e comunicazione del provvedimento immediato di inibizione (avvenuta ulteriore diffusione di copie arretrate della rivista, come contestata e comprovata, in udienza dalla controparte).

Peraltro, non è inutile aggiungere che anche una pronuncia meramente dichiarativa, con valutazione in termini di liceità o meno di situazioni e comportamenti, può rispondere ad interessi apprezzabili della parte istante in sede cautelare. Invero, i fini meramente dichiarativi non sono incompatibili con la funzione cautelare, e sulla ammissibilità, in genere, della tutela dichiarativa, con possibilità di assicurare di urgenza gli effetti di sentenze di accertamento, si è già pronunciata questa Pretura (v. ord. 18 aprile 1984, Dalla c. Soc. Auto-vox, in *Giur. merito*, 1985, I, 1090), che

ha ammesso la tutela cautelare di urgenza in tutte quelle fattispecie nelle quali, pur in presenza di una situazione in cui non è (o non è più) in corso un'aggressione al diritto del ricorrente, vi è la possibilità, per una serie di circostanze univoche e convergenti, che questa aggressione possa verificarsi (o ripetersi), onde deve ritenersi che l'unico mezzo per ovviare ad un pregiudizio irreparabile consista in una pronuncia dichiarativa, con finalità preventive, nei confronti di chi ha contestato e contesta l'esistenza del diritto del ricorrente.

Nella specie, oltre tutto, al di là delle assicurazioni fornite in udienza dai procuratori della resistente, non può escludersi (e cioè non appare irragionevole) la persistenza del timore di una reiterazione dell'evento pregiudizievole, attese le modalità del comportamento denunciato. Il che giustifica la validità dello strumento dell'art. 700 cod. proc. civ., già riconosciuta dalla giurisprudenza nelle fattispecie nelle quali il pregiudizio si sia già verificato e l'imminenza concerna l'eventualità del ripetersi del fatto lesivo (v. Pret. Monza 15 giugno 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, 542; Pret. Roma 16 gennaio 1974, *ivi*, 1974, I, 1459).

In particolare, deve ritenersi ammissibile la emanazione dei richiesti provvedimenti d'urgenza, pur dopo l'avvenuta pubblicazione della rivista dalla quale si assume derivare il pericolo del pregiudizio, poiché con la pubblicazione non cessa la vita della rivista, che è invece suscettibile di ulteriore commercio (spedizione di numeri arretrati, ristampa), idoneo ad arrecare altro pregiudizio (cfr. Pret. Roma 14 ottobre 1967, in *Giust. civ.*, 1968, I, 751).

Pertanto, nella specie, il pericolo non può ritenersi del tutto scongiurato, non potendo escludersi che ulteriore diffusione la rivista (o l'inserito in sé) possa avere nel futuro, tenuto conto che le assicurazioni fornite nel corso del processo non valgono a garantire nella maniera più assoluta che il fatto non abbia più a verificarsi (in tale senso si è pronunciato anche il Pretore di Milano con ordinanza 27 maggio 1986, che ha deciso analogo controversia: causa 5761/86).

Persiste, quindi, l'interesse ad agire dei ricorrenti, i quali, insistendo nelle loro richieste, hanno dimostrato di avere tuttora un preciso interesse alla pronun-

zia giudiziale, evidentemente non ritenendo (a ragione) di potere fare affidamento sulle sole assicurazioni del procuratore della resistente, il quale non può disporre del diritto in contesa (art. 84 cpv. cod. proc. civ.) e ritenendo, invece, possibile, in quanto resa agevole dalle moderne tecnologie, la ristampa dell'inserito, anche senza disporre della matrice e sulla base delle copie di archivio rimaste in possesso della resistente medesima.

Rimane, perciò, perfettamente ammissibile la definitiva pronuncia di conferma, revoca o modifica del provvedimento interinale emesso con decreto.

C) *Sul « fumus boni juris »*. Nel merito, le doglianze dei ricorrenti (principali e intervenuti) devono ritenersi fondate.

Non è contestabile la configurabilità e tutelabilità di un diritto soggettivo degli istanti, attinente alla sfera dei c.d. diritti personalissimi e che si concreta nell'esigenza di tutela della riservatezza e del segreto della vita privata, contro ogni atto idoneo a turbare la tranquillità personale e del proprio domicilio.

Il diritto al riserbo, a non essere molestato, a non subire indebite intrusioni nella vita privata, in una parola « alla tranquillità », come fondamentale diritto della persona, è ora espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza (v., in particolare, sent. Trib. Roma 17 gennaio 1978, n. 353 e ord. Pret. Roma 8 marzo 1976, entrambe in *Diritto e Giurisprudenza*, 1978, p. 857).

Nessun dubbio, ormai, sull'esistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto alla riservatezza, ossia del diritto a che fatti, notizie o immagini relativi alla vita privata di un soggetto, non siano resi di dominio pubblico tramite i mezzi di comunicazione di massa.

Dopo un dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, molto vivace, anche la stessa Suprema Corte ha riconosciuto espressamente la tutelabilità di un diritto alla riservatezza in base alla clausola generale di cui all'art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti fondamentali legati alla integrità della personalità dei singoli (e, aggiungasi, come ben rilevato in ricorso, in base alle norme di origine internazionale rese esecutive con legge dello Stato), oltre che sulla scorta dell'art. 10 cod. civ., che tutela il diritto

all'immagine, considerato, appunto, una delle manifestazioni positive del diritto alla riservatezza, e che corrisponde all'interesse che ciascuna persona ha di circondarsi di un certo riserbo, specie per quanto riguarda la vita intima e privata, che viene tutelato mediante il divieto di diffondere l'immagine e quindi di pubblicizzare, al di là dei limiti stabiliti dalla legge, la conoscenza delle sembianze personali.

La notorietà della persona esclude il necessario consenso per la divulgazione della sua immagine (o di informazioni relative alla sua persona), solo quando l'immagine o la notizia attenga agli aspetti « pubblici » della vita del soggetto, dai quali egli trae la notorietà medesima; al contrario, per le immagini (o notizie) relative ad aspetti privati (personali o familiari: come la dimora, abitudini di vita, atteggiamenti intimi, ecc.), vale il principio generale dell'obbligatorietà del previo consenso.

Invero, non può essere generalizzato il principio della rinuncia implicita delle persone notorie alla difesa della propria riservatezza (sostenuto vigorosamente dalla difesa di parte resistente).

Se è vero che la notorietà del soggetto può condurre ad una limitazione nella protezione dei diritti della personalità (come in tema di divulgazione dell'immagine: artt. 96-97 l.d.a.), è altrettanto vero che la giurisprudenza ha in parte correttamente dimensionato tale principio: la divulgazione è legittima limitatamente a quegli aspetti per cui la persona gode della popolarità (si cita il caso del deputato per la sua attività in parlamento o durante un comizio, del cantante sul palcoscenico, e così via), cioè con riferimento all'ambiente o nel contesto in cui la persona è notoria, e non per quanto concerne l'intimità della vita privata.

Ed è chiaro che i limiti di divulgazione della immagine della persona famosa debbano pure valere per l'acquisizione e/o la diffusione di notizie sulla stessa, nella prospettiva di un'efficace difesa della sua riservatezza. Ciò in relazione all'esigenza che la deroga alla tutela della propria immagine (e in genere della propria riservatezza), nel caso di persona notoria, sia ancorata (per giurisprudenza consolidata: v. sent. Cass. n. 295 del 1959 e n. 2129 del 1975) al soddisfacimento di un pubblico interesse alla in-

formazione (interesse che non si riduce però alla semplice curiosità del pubblico), causa comune di giustificazione di tutti gli altri casi di deroghe consentite dall'art. 97 l.d.a., 22 aprile 1941, n. 633, in stretto collegamento con obiettive e serie esigenze pubbliche e sociali.

Anche le persone che abbiano acquistato un più o meno vasto grado di notorietà conservano, perciò, integro il diritto alla propria immagine e alla riservatezza e possono sempre farlo valere limitatamente e relativamente a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le cennate esigenze pubbliche in quanto estranee ai motivi, ai fatti e agli avvenimenti che hanno comunque determinato la notorietà. Possono perciò reagire contro tutti gli atti che violano il riserbo e in particolare contro quelli diretti alla acquisizione e/o diffusione delle notizie c.d. private, non potendo negarsi la legittima esigenza di riservatezza e di tutela dell'intimità della vita privata anche nei confronti di quei soggetti che hanno fatto scelta di vita pubblica.

Ciò posto, non vale ad escludere la fondatezza del ricorso l'assunto di parte resistente, secondo cui, almeno per la maggior parte dei ricorrenti o degli intervenuti, le informazioni diffuse dalla « mappa » sarebbero notizie già di dominio pubblico o che sono state fornite alla stampa dagli stessi interessati o che per la loro genericità non sarebbero idonee ad interferire nella loro vita privata.

Invero, deve considerarsi irrilevante, in concreto, il fatto che l'indirizzo di taluno dei ricorrenti figuri nell'elenco telefonico o nell'Annuario del Cinema (riservato, peraltro, quest'ultimo, agli operatori del settore) o che alcuni dati siano stati forniti dagli stessi interessati nel corso di precedenti interviste.

Deve ritenersi, infatti, che le stesse modalità, la natura e le caratteristiche del particolare mezzo di diffusione delle notizie private di cui trattasi (soprattutto sugli indirizzi, che rappresentano indubbiamente la fonte di maggior preoccupazione per gli interessati, in un periodo in cui è ancora vivo il ricordo di bande, tipo « arancia meccanica », i cui epigoni ancora imperversano in città e in cui c'è da aspettarsi ogni più strana iniziativa di maniaci vari: è stata prodotta in atti la lettera di un esaltato, per-

venuta anche direttamente a quest'ufficio), siano tali da integrare la denunciata lesione della riservatezza degli istanti.

Le notizie sono offerte, infatti, in un contesto unitario, particolarmente suggestivo, cioè in un inserto definito « l'acchiappa vip », di comoda e facile consultazione per la evidenziazione grafica che consente una visione panoramica e una facile localizzazione dei recapiti dei « vip », di cui favorisce le occasioni di avvicinamento, per l'accurata didascalia che reca la precisa indicazione degli indirizzi (in contrasto talora con gli indirizzi simulati o non completi dichiarati da alcuni degli interessati), spesso degli orari di uscita dalle abitazioni, dei locali frequentati (v. per Pippo Baudo il bar Frattina per colazione del mattino, il mercato di Ponte Milvio per la spesa di Eleonora Giorgi, e così via), di abitudini di vita, ecc. È quasi una « tavola sinottica », giornalmisticamente indovinata, che suona di per sé come un invito alla ricerca sistematica del personaggio, in una amplificazione suadente di notizie che, pur se eventualmente in parte già diffuse, in passato, dagli stessi personaggi, acquistano, in concreto, spiccata attualità ed efficacia ai fini dell'approccio con i vari artisti indicati (che rimangono, perciò, maggiormente esposti all'attenzione e alla curiosità generale), offrendo occasioni di « aggancio » soprattutto ai perditempo ed ai malintenzionati, oltre che a fanatici ammiratori.

Sono, quindi, essenzialmente le peculiari modalità della presentazione delle notizie a rendere illecito il fatto della pubblicazione, che costituisce, pur con l'utilizzazione di elementi in parte già noti, un *quid novi* avente una spiccata attitudine lesiva.

Come ben rilevato dalla difesa della parte istante, la particolare elaborazione (per non dire manipolazione) delle notizie, che si assumono acquisite e presentate, con enfatica esaltazione, da giornalisti-investigatori, la estrapolazione dei dati dal più ampio contesto nel quale risultavano, la loro integrazione con riferimenti attuali, il loro cordinamento in un insieme di informazioni, cioè « l'assemblaggio » dei dati stessi (anche se, in parte, isolatamente, emergenti da vecchie interviste, ormai, peraltro, di difficile reperimento) e l'inserimento nella mappa di particolare rilievo ed evidenza

grafica e di pronta consultazione, tutto ciò fa sì che essa acquisti il carattere (accentuato anche dalla didascalia della copertina e dal tono generale dell'inserto, all'insegna eloquente di « acchiappa vip ») di una guida alla caccia dei « vip », concepita, appunto, allo scopo di favorire il personale accesso di persone indiscriminate (presumibili disturbatori) in prossimità della privata dimora dei vari personaggi, con la possibilità non remota di entrare comunque in contatto con gli stessi, interferendo nella loro vita privata: il che non può non costituire rilevante attentato alla riservatezza e alla tranquillità delle persone, e quindi violazione di un fondamentale diritto degli istanti, che va salvaguardato con la richiesta misura cautelare.

È appena il caso di rilevare che, a giustificare l'inibitoria a tutela dei diritti della personalità, specie in sede cautelare, basta che il comportamento denunciato sia obiettivamente idoneo a recar danno, cioè è sufficiente la semplice possibilità di pregiudizio (arg. ex art. 7 cod. civ. in tema di tutela del diritto al nome), mentre il pregiudizio effettivo è solo il presupposto dell'azione di danni.

Nella specie, i significativi episodi di proterva caccia agli attori, verificatisi dopo la pubblicazione della « mappa » di cui trattasi (vedi il caso di Carlo Verdone, fatto oggetto di pressanti assedi nel suo domicilio, con disturbo anche per i condomini, con manomissione della corrispondenza, estratta dalla cassetta delle lettere; il caso di Luciano De Crescenzo, avvicinato appena uscito di casa, all'orario indicato dalla mappa, da uno sconosciuto postulante, il quale pur protestando intenzioni pacifiche, riesce carpirgli una somma di denaro, ed altri analoghi casi di assillanti richieste di favori e denaro e di petulante curiosità: Nino Manfredi e Giuliano Gemma; di molesta e pericolosa aggressività: Catherine Spaak; di ripetute e fastidiose telefonate: Carla Gravina, ed altri episodi del genere, riferiti, con accenti di sincerità, dagli stessi interessati, e non contestati dalla resistente), rivelano con estrema chiarezza la attitudine causale di siffatta divulgazione delle notizie a recare nocumento e molestia agli istanti, con grave lesione della loro sfera di riservatezza.

Di fronte a tale idoneità causale del comportamento denunciato, perdono

ogni valore, nel senso voluto dalla società resistente, le dichiarazioni già rese da taluni dei ricorrenti o intervenuti in occasione di precedenti interviste, dichiarazioni che non possono, di per sé, implicare manifestazione di rinuncia preventiva alla tutela di legge contro ogni forma di attentato all'intimità della loro vita privata.

Il ricorso e gli atti di intervento meritano, perciò, accoglimento.

Il provvedimento immediato emesso con decreto va, per conseguenza, confermato, con la precisazione che il divie-

to si intende limitato ad ogni ulteriore attività di ristampa, riproduzione e diffusione della « mappa » in contestazione.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 ss. cod. proc. civ. conferma il provvedimento immediato emesso con decreto *inaudita altera parte*, inibendo alla società resistente ogni ulteriore attività di ristampa, riproduzione e diffusione della mappa di cui in narrativa, fissa il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

UNA SVOLTA GIURISPRUDENZIALE NELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. In un *casebook* americano le due ordinanze che si pubblicano (assieme ad uno dei decreti *inaudita altera parte*) troverebbero sicuramente un posto centrale nel capitolo dedicato alla *privacy* come espressioni non tanto di due contrastanti letture di un principio giuridico, quanto di due opposte visioni del ruolo del giudice nell'applicazione di norme a fattispecie non tassativa: l'una che si potrebbe definire « formalista », l'altra « evolutiva ».

I fatti sono noti: nella primavera del 1986 il settimanale « Novella 2000 » (il cui slogan « Fatti privati, pubbliche notizie » di per sé sintetizza la finalità civilemente — e fors'anche penalmente — illecita di gran parte dei suoi contenuti) pubblicava, con il consueto *battage* pubblicitario, un inserto denominato « L'Acchiappa-Vip », consistente in una mappa della città di Roma (o di Milano, a seconda dell'area di distribuzione) sulla quale erano indicate le abitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo ed una serie di notizie (numero di telefono, abitudini di

vita, locali pubblici frequentati, etc.) utili per chi volesse contattare tali personaggi.

Gran parte dei « Vip » destinati ad essere « acchiappati » ricorrevano ai Pretori di Roma e Milano per chiedere una serie di provvedimenti cautelari. Entrambi i giudici concedevano l'inibitoria alla diffusione dell'inserto (ma ormai il settimanale era in edicola e l'ordine non era più materialmente eseguibile) ed il sequestro cautelare delle matrici di stampa della mappa.

L'esito del contraddittorio era, però, diametralmente opposto: il Pretore di Milano revocava il decreto e respingeva le richieste di provvedimenti d'urgenza (salvo che per un ricorrente); quello di Roma, invece, confermava le statuizioni del decreto fissando il termine per il giudizio di merito.

La questione di diritto che ha dato luogo a così divaricate pronunce può così sintetizzarsi: costituisce un illecito pubblicare un compendio di notizie attinenti alle vicende personali di un soggetto, ancorché questi sia persona notoria e gran parte delle notizie siano state pubblicate in precedenza sia pure in forma sparsa?

2. A differenza di alcuni aspetti della personalità (ad es. il nome¹ o l'immagine²), la riservatezza non si estrinseca in un *quid* oggettivo, ma indica una *situazione* del soggetto rispetto alla comunità; a differenza di altri aspetti (ad es. la repu-

tazione³), non si collega al giudizio che la comunità dà di un soggetto, bensì riguarda il rapporto di conoscenza che la prima ha del secondo; a differenza di altri aspetti ancora (ad es. l'identità personale⁴), la violazione prescinde dal requisito della falsità, ché anzi è proprio la verità ad essere considerata lesiva.

Si potrebbe continuare nella dissezione delle diversità fra la riservatezza ed altri aspetti della personalità, ma il tentativo, se da un lato potrebbe chiarire che cosa non è la riservatezza, non condurrebbe ad una definizione in positivo, stante anche la ricorrente sovrapposizione dei vari aspetti, al punto da giustificare, sia sul piano pratico che su quello teorico, la costruzione di un unico diritto della personalità⁵. Ai fini che qui interessano, però, pare opportuno evidenziare una peculiarità della riservatezza: si tratta di una situazione *dinamica* la cui estensione è mutevole non solo da soggetto a soggetto (il che non sarebbe un connotato esclusivo), ma anche con riguardo allo stesso soggetto a seconda di una serie di variabili: i dati, il modo della loro raccolta o presentazione, la cerchia dei destinatari, il tempo.

a) i *dati*: esiste certamente un « nucleo duro » della riservatezza, generalmente individuato, in base ad un criterio *contenutistico*, nelle vicende più intime (sentimentali, sessuali, sanitarie) del soggetto⁶; già dalla sua esemplificazione, però, si comprende come i contorni non siano ben definiti: basti pensare, per richiamare dei casi reali, alla malattia di un capo di stato o alla risoluzione giudiziale d'un rapporto coniugale fra persone famose⁷. Esiste, inoltre, una serie di dati i quali possono considerarsi riservati in base ad un criterio *localistico*⁸: per essersi verificati, cioè, all'interno del domicilio (*lato sensu*) del soggetto la cui *seclusion* è tutelata da norme costituzionali (v. art. 14 della Costituzione) e penali (ad es. art. 614 s. cod. pen.)⁹. Vi sono, poi, fatti da considerarsi riservati in base ad un criterio *funzionale*: è il mezzo attraverso il quale essi sono esternati che li sottrae alla lecita apprensione altrui, come nel caso della corrispondenza epistolare e delle altre comunicazioni interpersonali (art. 15 della Costituzione; 616 ss.

cod. pen.). Da quest'ultima categoria si comprende come la nozione di « dato » non possa essere intesa in senso puramente materialistico, giacché esso comprende anche idee o sentimenti i quali

¹ Sul diritto al nome v. da ultimo F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984; inoltre, E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 249; M. NUZZO, *Nome (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 306. Nelle trattazioni sistematiche dei diritti della personalità v. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*², Milano, 1982, p. 421 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, 2, Torino, 1982, p. 107 ss.

² Sul diritto all'immagine v. L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine*, Roma, 1942; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959; G. BAVETTA, *Immagine* in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 144; A. DE CUPIS, *op. cit.*, pp. 117 e 149.

³ Sui rapporti tra reputazione e riservatezza v. M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 109 ss.

⁴ V. F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 49 ss.

⁵ Una bibliografia completa sulla riservatezza è impensabile in questa circoscritta sede; ci si limita quindi a segnalare le opere principali di carattere generale, limitatamente ai profili civilistici: oltre a A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 283 ss. (ove sono ampi richiami di dottrina e giurisprudenza) e a M. DOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 143 ss.; si v. i lavori monografici di B. FRANCESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, Napoli, 1960; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; T. A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978; nonché gli importanti saggi di P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in *Synteieia Arangio Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 494; Id., *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 119; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 13; G. PUGLIESE, *Il diritto alla « riservatezza » nel quadro dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 605; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 458; F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Scritti Calamandrei*, I, Padova, 1958, p. 137; nonché i numerosi interventi (fra cui quelli di V. FROSINI, G. B. FERRI, A. CATAUDELLA, G. GIACOBBE) nel volume collettaneo *Il riserbo e la notizia*, Napoli, 1983.

⁶ Parla di una « sfera di segreto » A. CATAUDELLA, *op. cit.*, p. 85.

⁷ Sul problema della divulgazione di notizie ad un procedimento civile v. Trib. Milano 3 aprile 1967, in *Mon. Trib.*, 1967, 802, ove si evidenzia la « tragica situazione », in cui si verrebbero a trovare taluni soggetti, di non poter far valere un diritto in un processo civile per evitare che la loro vita privata possa diventare di dominio pubblico.

⁸ Sull'ambito in cui si svolge l'attività privata v. A. CATAUDELLA, *op. cit.*, p. 87.

⁹ V. da ultimo, nella giurisprudenza penale, Trib. Roma 13 novembre 1985, in questa *Rivista*, 1986, 494, con nota di A. MANNA, *Riservatezza, arte, scienza: quid iuris?*, ove ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

si oggettivizzano con la loro esternazione verbale o scritta.

b) *il modo della loro raccolta*: se alcuni fatti debbono, sempre e comunque, considerarsi riservati (addirittura alcuni sono ufficialmente « inconoscibili », come, ad es. la paternità dei figli incestuosi, ex art. 278 cod. civ.), a meno del consenso dell'interessato, per molti altri tale qualità discende da fattori particolari i quali fanno sì che la divulgazione di fatti di per sé neutri o « inoffensivi » si connota di un carattere lesivo per la riservatezza. Ciò avviene soprattutto quando singoli dati vengono aggregati in modo da fornire una rappresentazione complessiva del soggetto che, altrimenti, sarebbe rimasta conosciuta solo in suoi aspetti frammentari. In altri termini, la riservatezza è infranta quando è superata una soglia di conoscenza troppo approfondita, indipendentemente dal fatto che i dati acquisiti riguardino fatti avvenuti in pubblico o accertabili da fonti pubbliche.

c) *la cerchia dei destinatari*: la nozione di riservatezza non può essere distinta dalla complementare nozione di ambito sociale nel quale il soggetto vive ed opera. È infatti in relazione ad essa che la tutela della riservatezza deve essere rafforzata o affievolita. Si può infatti ritenere che verso la cerchia di persone più vicine il soggetto volontariamente si esponga maggiormente, sicché queste possono essere a conoscenza di un certo numero di dati di carattere personale: si

pensi solo al condomino rispetto agli altri inquilini. La naturale esposizione a taluni non comporta, però, che oltre tale ambito la conoscenza sia lecita: in sostanza vi è un rapporto funzionale fra la collocazione di un soggetto nei confronti di un altro ed il grado di riservatezza assicurata: si pensi ai rapporti familiari¹⁰ o di parentela, oppure al rapporto fra superiore gerarchico ed inferiore.

d) *il tempo*: la distanza temporale fra l'avvenimento e la sua divulgazione può influire notevolmente sulla « dimensione » della riservatezza in due sensi: talvolta esso fa sì che taluni dati vi rientrino, talaltra ne esclude di diversi. Nel primo caso si verifica quel che comunemente viene definito « diritto all'oblio »¹¹, ovvero sia il diritto a che fatti, pure pubblici, attinenti al soggetto, col decorso del tempo cessino di avere tale qualità: si pensi all'illecito commesso molti decenni prima. Nel secondo caso si ha l'effetto opposto, ovvero sia i dati riservati, trascorso un certo periodo o mutato il contesto, sono liberamente diffondibili: si pensi — per riprendere l'idea che ha originato i giudizi annotati — ad una cartina con gli indirizzi e le abitudini dei principali protagonisti della « Dolce vita » romana negli anni '60.

Dall'analisi delle diverse variabili si può estrapolare un elemento comune: quello del contesto originario in cui il dato è inserito. Si tratta, peraltro, di una nozione ampiamente utilizzata con riguardo al finitimo aspetto dell'immagine la cui utilizzazione al di fuori del pur legittimo contesto del quale è stata ripresa, comporta una violazione del diritto tutelato¹².

La riservatezza, dunque, non tutela solo dalla divulgazione di quei dati intimi comunque esclusi dall'altrui conoscenza, ma anche dalla *decontestualizzazione* dei dati « inoffensivi ».

Le osservazioni e le distinzioni che precedono sono ben note agli studiosi dei problemi giuridici afferenti alle banche dati, i quali da tempo evidenziano come la potenziale pericolosità per la riservatezza di tali strumenti tecnici sia in larga parte da ascriversi alle possibilità di organizzare ed aggregare dati personali e/o pubblici precedentemente dispersi, fornendo una « radio-

¹⁰ Sulla riservatezza nell'ambito familiare v. M. DOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 157; T.A. AULETTA, *op. cit.*, p. 191 ss.; S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984, p. 169 ss.; nel rapporto di lavoro P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, Milano, 1979.

¹¹ Sul diritto all'oblio v. P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., p. 72 ss.; T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, in G. ALPA et al., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 127; in giurisprudenza v. il c.d. caso Trigona, Pret. Roma 25 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1518 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa » (a proposito di un recente originale televisivo)*).

¹² Per richiami di dottrina e giurisprudenza in tema di uso decontestualizzato dell'immagine, si rinvia alla nota *L'immagine ripresa in pubblico e i limiti della sua riproducibilità, retro*, p. 890.

grafia » del soggetto altrimenti inottemibile¹³.

La maggioranza delle legislazioni straniere (ed anche il disegno di legge italiano) in materia di banche dati limitano il proprio ambito di applicazione alle raccolte *automatizzate*, cogliendo in esse un più elevato grado di pericolosità per la capacità di memoria e la velocità di reperimento ed estrapolazione. Ciò non vuol dire, però, che problemi analoghi non possano essere posti in relazione alle raccolte *non automatizzate o manuali*.

Il merito dell'ordinanza del Pretore di Roma è quello di aver saputo applicare proprio ad una raccolta di tale secondo tipo principi che erano stati elaborati partendo dall'esame di raccolte del primo tipo. Si tratta, dunque, di una decisione destinata — è facile predirlo — a diventare un *leading precedent* nel campo della riservatezza e ad aprire un nuovo capitolo nella storia di questo diritto, che era rimasto sostanzialmente fermo alla pronuncia della Cassazione sulle foto di Soraya Esfandiari¹⁴.

L'importanza è vieppiù accentuata da una lettura teleologica della decisione: se il principio della decontestualizzazione può applicarsi alle raccolte manuali, a maggior ragione esso pare estendibile a quelle informatizzate offrendo una tutela giudiziaria pur in difetto di un'apposita disciplina da tante parti auspicate e conforme agli impegni internazio-

nalmente assunti dall'Italia. Tale spettazione dovrà essere verificata all'esame dei fatti, ma non sembra azzardato fin d'ora indicare i possibili sviluppi della ordinanza romana, al cui confronto quella milanese appare gravemente inadeguata per la sua atomistica valutazione dei dati personali del soggetto e per la mancata considerazione di un principio delle scienze naturali quanto mai trasponibile nella materia *de quo*: l'insieme è maggiore della somma delle sue parti.

V.Z.Z.

¹³ Anche sul tema dei rapporti fra banche dati e riservatezza la bibliografia è vastissima: premesse le fondamentali opere di A.F. WESTIN, *Privacy and Freedom*, New York, 1967 e A.R. MILLER, *The Assault on Privacy*, Ann Arbor, Mich., 1971, nella letteratura italiana si rinvia a G. MARTINOTTI, *La difesa della privacy*, in *Pol. dir.*, 1971, 749; gli atti dei convegni *Informatica e diritto. Efficienza dei sistemi automatici di informazione nella difesa sociale e garanzie dei diritti individuali*, Milano, 1974; *Aspetti istituzionali dell'informatica*, Milano, 1975; i volumi collettanei curati da S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; N. MATTEUCCI, *Privacy e banche dei dati*, Bologna, 1981; G. ALPA-M. BESSONE, *Banche dati, telematica e diritti della persona*, Padova, 1984; V. ZENO-ZENCOVICH, *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985; nonché AA.VV., « *Banche dati* » e *diritti della persona*, Padova, 1985. Da ultimo v. A. GAMBARO, *Le banche dati ed i limiti della legge*, in *Quadr.*, 1985, 524. Il tema è stato oggetto dell'XI Congresso dell'Associazione dei giuristi italiani e tedeschi svoltosi a Verona il 9/12 ottobre 1986 con relazioni di V. LIBRANDO e R. FRANK.

¹⁴ Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895.